



Edizione di venerdì 14 Novembre 2025

DIRITTO SOCIETARIO

Le novità sull'aggiornamento delle Regole tecniche antiriciclaggio del CNDCEC
di **Giovanni Barbato**

GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

La contabilizzazione dei buoni pasto
di **Viviana Grippo**

IVA

L'IVA erroneamente applicata alla cessione intracomunitaria non incide sulla natura non imponibile dell'operazione
di **Marco Peirola**

AGEVOLAZIONI

DUT call 2025: nuovi fondi europei per la transizione urbana sostenibile
di **Giovanna Greco**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Piani Transizione 4.0 e 5.0: prospettive di continuità nel 2026
di **Debora Reverberi**

EDITORIALI

Commercialisti, il digitale che conta: strumenti, norme e casi d'uso in diretta web
di **Milena Montanari**

Le novità sull'aggiornamento delle Regole tecniche antiriciclaggio del CNDCEC

di **Giovanni Barbato**

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**BILANCIO, VIGILANZA
E CONTROLLI**

IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA 4% anziché € 180 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**
Abbonati ora

Il CNDCEC ha aggiornato le Regole tecniche antiriciclaggio del 2019 apportando alcune novità che impattano sugli adempimenti di adeguata verifica e conservazione richiesti ai professionisti. Vengono allargate le prestazioni a rischio non significativo e si semplificano gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni antiriciclaggio.

Premessa

Il CNDCEC, con deliberazione n. 9/2025, previo Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria ricevuto in data 27 dicembre 2024, ha emanato l'aggiornamento delle Regole tecniche antiriciclaggio già pubblicate nel 2019.

All'uopo si ricorda come le Regole tecniche siano adottate ex art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, laddove: *«gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di Regole tecniche, adottate in attuazione del presente Decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, co. 4, lettera e) che li riguardano. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo».*

Ci sono varie novità nell'operatività antiriciclaggio dei commercialisti che riguardano l'autovalutazione del rischio, l'adeguata verifica e l'obbligo di conservazione dei dati.

Autovalutazione del rischio

La Regola tecnica n. 1 fissa le modalità per eseguire l'autovalutazione del rischio.

Il CNDCEC precisa che l'autovalutazione è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile. Pur tuttavia è ora possibile effettuare l'autovalutazione del rischio in capo **all'associazione professionale/STP**.

Per effetto delle nuove Regole tecniche è così possibile eseguire un'autovalutazione del rischio **"centralizzata"** a livello di **Associazione professionale/STP**. Invero, già le Linee Guida del 22 maggio 2019 avevano indicato questa possibilità, che ora trova, però, diretto riscontro in una fonte integrativa della norma primaria.

Il meccanismo per eseguire tale adempimento rimane sostanzialmente invariato, laddove i professionisti obbligati, partendo dalla valutazione del rischio inerente, analizzano gli impatti dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo dello studio e dei presidi esistenti e determinano il rischio residuo e i connessi profili di miglioramento.

Ai fini della determinazione del rischio residuo si adotta infatti una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli della vulnerabilità, basata su una ponderazione del 40% (rischio inerente) e 60% (vulnerabilità), muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia maggiore rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo.

Si conferma che nella valutazione del rischio inerente ai valori previsti (da 1 a 4) sono attribuiti a ciascuno dei seguenti fattori:

? tipologia di clientela;

? area geografica di operatività;

? canali distributivi;

? servizi offerti.

Al riguardo viene precisato *apertis verbis* che il fattore "canali distributivi" è difficilmente associabile all'attività professionale con la conseguenza che la relativa valutazione del rischio assume carattere residuale.

Viene, altresì, precisato che nel caso del professionista individuale, anche con dipendenti e/o collaboratori, la funzione antiriciclaggio e il relativo responsabile si intendono coincidenti con il professionista medesimo, ove non diversamente formalizzato, ferma restando anche in tale ultima ipotesi la responsabilità del professionista per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Tale inciso chiarisce che, come già concretamente applicato, il professionista

individuale è automaticamente il responsabile antiriciclaggio, fatta salva la possibilità di individuare, attraverso un'apposita delega, una figura diversa all'interno dello studio.

Pertanto, viene stabilito che nel caso di associazioni professionali, ovvero STP, è sempre necessario introdurre la **funzione antiriciclaggio** e nominare il relativo responsabile, a meno che nell'ambito dello studio gli adempimenti antiriciclaggio non siano assolti individualmente da ciascuno dei professionisti.

In concreto vi sono quindi 2 opzioni percorribili per gli studi associati e le STP e più precisamente:

? è necessario introdurre sempre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile;

? è possibile assolvere gli obblighi antiriciclaggio individualmente da ogni singolo professionista.

Si è così meglio precisata la cornice organizzativa degli studi associati e delle STP.

La Regola tecnica n. 1 declina poi le eventuali azioni per la gestione del rischio residuo ovvero per la mitigazione del medesimo. In questo ambito, tenuto conto delle dimensioni della struttura, del numero dei componenti dello studio (professionisti, collaboratori e dipendenti) e del numero delle sedi in cui viene svolta l'attività:

? nel caso del professionista individuale, anche con dipendenti e/o collaboratori, la funzione antiriciclaggio e il relativo responsabile si intendono coincidenti con il professionista medesimo, ove non diversamente formalizzato, ferma restando anche in tale ultima ipotesi la responsabilità del professionista per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;

? nel caso di associazioni professionali, ovvero STP, occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo **Responsabile AML**, a meno che nell'ambito dello studio gli adempimenti antiriciclaggio non siano assolti individualmente da ciascuno dei professionisti;

? nel caso di associazioni professionali, ovvero STP con più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori (una sede o più), occorre introdurre anche una funzione di **Revisione indipendente** per la verifica dei presidi di controllo. La predetta soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nell'ambito dei presidi per la gestione e la mitigazione del rischio rileva, altresì, la **formazione** del personale con carattere di programmazione e permanenza.

La Regola tecnica n. 1 prevede poi che i professionisti aggiornano l'autovalutazione del rischio ogni qualvolta lo ritengono opportuno in ragione di sopravvenuti rilevanti mutamenti dei parametri sopra considerati e, in ogni caso, entro 1 anno dalla pubblicazione

dell'aggiornamento periodico dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF).

Vengono così modificate le tempistiche dell'autovalutazione che sono ora slegate dalla periodicità fissa dei 3 anni, rimanendo ancorate rispettivamente:

? ai mutamenti dei parametri utilizzati dai professionisti nell'autovalutazione;

? a 1 anno dalla pubblicazione dell'aggiornamento periodico dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria (a oggi l'ultima analisi disponibile è quella del 2019).

I neoiscritti, soggetti agli obblighi antiriciclaggio, potranno effettuare la prima autovalutazione del rischio entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inizio dell'attività professionale.

Valutazione del rischio cliente

La Regola tecnica n. 2.1 sulla valutazione del rischio ha subito significative implementazioni.

Il CNDCEC, in **Tabella 1**, identifica le prestazioni da considerare a rischio non significativo con indicati i presidi di mitigazione del rischio derivanti dall'osservanza di norme e obblighi di condotta.

Al riguardo viene chiarito che la rilevazione di un rischio non significativo si pone a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal professionista, in quanto la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio (art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007).

Per le prestazioni inserite in **Tabella 2** il meccanismo rimane sostanzialmente invariato laddove, dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente (Tabella 2) e quello di rischio specifico (Tabelle A e B), si ottiene il livello di rischio effettivo: la determinazione del rischio effettivo avviene mediante l'adozione di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli del rischio specifico, basati su una ponderazione del 30% (rischio inerente) e 70% (rischio specifico), muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

Giova osservare, sotto un primo profilo, come, nell'esclusione derivante da obblighi fiscali, di cui art. 17, comma 7, D.Lgs. n. 231/2007, siano fatte rientrare tutte le attività, anche prodromiche, legate alla redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, nonché gli ulteriori adempimenti tributari connessi, come ad esempio la trasmissione

dei Modelli F24.

Vengono poi allargate le prestazioni professionali a rischio inerente “non significativo” laddove oggi vi rientrano anche le seguenti prestazioni precedentemente non richiamate nella medesima categoria di rischio:

? consulente tecnico di parte;

? funzioni di assistenza, difesa e rappresentanza innanzi a una Autorità giudiziale;

? funzioni di mediazione e arbitrato;

? incarichi che derivano da nomine giurisdizionali per le quali il professionista si interfaccia con l'autorità che ha provveduto alla nomina;

? attività di assistenza tecnica e consulenza specialistica alla programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio, controllo, valutazione e supporto alla certificazione di risorse pubbliche, anche europee, nonché per l'esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza e Audit dei Programmi.

Sono state altresì implementate le esemplificazioni in cui non si compila, nella valutazione del rischio cliente, la Tabella B, aggiungendo anche l'assistenza e consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscale. Più precisamente, con riferimento ad alcune prestazioni professionali quali revisione legale dei conti, tenuta della contabilità, assistenza e consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscale, la Tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa: ne consegue che in relazione a dette prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della Tabella A e dividendo per 4.

Si conferma infine che, sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la misura rappresentata nella seguente scala graduata:

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
Non significativo	

GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

La contabilizzazione dei buoni pastodi **Viviana Grippo**

Convegno di aggiornamento

Rimborsi spese, fringe benefit e auto aziendali

Scopri di più

I buoni pasto sono un mezzo di pagamento dal valore predeterminato, che può essere utilizzato per acquistare esclusivamente un pasto o prodotti alimentari. Con essi il dipendente può accedere agli esercizi pubblici che avranno stipulato apposito accordo con la società emittente il ticket, che a sua volta avrà concluso un contratto con il datore di lavoro, e acquistare il pasto sostitutivo del servizio mensa aziendale.

Dal punto di vista contabile il datore di lavoro dovrà eseguire alcune registrazioni qui di seguito riepilogate. All'atto dell'acquisto del buono pasto l'azienda datore di lavoro dovrà rilevare il debito verso la società fornitrice, la contropartita sarà rappresentata da un credito diverso verso la medesima. Il relativo costo sarà rilevato solo al momento in cui il dipendente "entrerà in possesso" del buono pasto riuscendo in tal modo ad ottemperare alla rilevazione secondo il principio di competenza.

Supponiamo che un'azienda acquisti buoni pasto per euro 800 con iva al 4%.

Al momento dell'acquisto l'azienda deve rilevare la voce fornitori buoni pasto in Stato Patrimoniale come debito.

DIVERSI a DEBITO V/FORNITORI 832,00

FORNITORI BUONI PASTO 800,00

IVA SU ACQUISTI 32,00

Successivamente l'azienda erogherà ai dipendenti buoni pasto per un valore di 500 euro.

Al momento della erogazione dei buoni pasto ai dipendenti, il costo sostenuto per l'acquisto deve essere rilevato in Conto Economico in B7, in Stato Patrimoniale, si rileva in avere l'importo corrispondente ai buoni erogati alla voce fornitori buoni pasto:

COSTI PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI a FORNITORI BUONI PASTO 500,00

Prendiamo il caso in cui l'azienda stipuli con la società emettitrice un contratto per la fornitura ai suoi dipendenti di una card elettronica, in questo caso *la società emettitrice invia all'azienda una fattura per l'acquisto di 100 buoni pasto forniti del valore di 6 euro ciascuno*. Il datore di lavoro dovrà registrare l'acquisto dei buoni pasto solo nel momento in cui riceverà la fattura e allo stesso tempo si rileveranno le spese sostenute per l'acquisto dei buoni pasto.

DEBITO V/FORNITORI 600,00

a SPESE PER BUONI PASTO 576,93

a IVA SU ACQUISTI 23,07

Gli esercizi convenzionati al momento del pagamento da parte dei clienti, dovranno emettere uno scontrino dello stesso valore del buono con la dicitura "corrispettivo non incassato". Nell'importo indicato sullo scontrino è compresa anche l'IVA al 10% che dovrà essere versata dall'esercente solo quando quest'ultimo avrà emesso la fattura nei confronti della società emettitrice al fine di ottenere il pagamento dei buoni pasto.

Contabilmente:

CORRISPETTIVI NON RISCOSSI

a RICAVI

a IVA NON ESIGIBILE

A fine mese l'esercente emette la fattura nei confronti della società emettitrice per ottenere il pagamento dei buoni pasto incassati.

In questa occasione rileverà anche lo sconto determinato tra le parti e a scrittura sarà la seguente:

DIVERSI a DIVERSI

CREDITI V/SOCIETA' EMETTITRICE

RICAVI

IVA NON ESIGIBILE

a CORRISPETTIVI NON RISCOSSI

a IVA A DEBITO

L'IVA erroneamente applicata alla cessione intracomunitaria non incide sulla natura non imponibile dell'operazione

di **Marco Peirola**

OneDay Master

Scambi intraunionali di beni

Scopri di più

L'Avvocato generale presso il Tribunale europeo, con le conclusioni presentate il 29 ottobre 2025 in merito alla causa T-638/24, ha esaminato un'interessante questione relativa all'imponibilità degli acquisti intracomunitari di beni nello **stesso Stato membro della cessione intracomunitaria, erroneamente fatturata con l'applicazione dell'IVA**.

Una società stabilita in Austria, utilizzando il suo **numero di identificazione IVA austriaco**, si è fatta consegnare, in un altro Stato membro, i **beni acquistati presso fornitori stabiliti in Austria**.

Le Autorità fiscali austriache hanno constatato che la società ha **effettuato acquisti intracomunitari senza, tuttavia, dimostrare che tali operazioni sono state assoggettate a IVA nello Stato membro di arrivo** del trasporto/spedizione. Pertanto, i predetti acquisti intracomunitari sono **imponibili in Austria**, conformemente alla disposizione nazionale di recepimento dell'art. 41, Direttiva 2006/112/CE.

Inoltre, le Autorità fiscali hanno ritenuto che le **corrispondenti cessioni intracomunitarie** siano **esenti da IVA** e che, perciò, l'**imposta erroneamente addebitata dai fornitori** debba essere **versata all'Erario** in applicazione della disposizione che recepisce l'art. 203, Direttiva 2006/12/CE.

La questione sottoposta all'esame del Tribunale europeo è diretta a sapere se la previsione dell'art. 41, Direttiva n. 2006/112/CE – e, quindi, il fatto che gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati in Austria, cioè nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale la società ha effettuato i predetti acquisti – sia applicabile anche nel caso di specie, in cui i fornitori hanno **erroneamente addebitato l'IVA** in relazione a **operazioni che mantengono natura intracomunitaria e possono pur sempre rettificare le relative fatture** con effetto *ex nunc*.

Il primo aspetto analizzato dall'Avvocato generale è se, con riferimento all'art. 203, Direttiva 2006/112/CE, l'**obbligo di versamento dell'IVA erroneamente applicata in relazione alle cessioni intracomunitarie**, da considerare esenti nello Stato membro di partenza del

trasporto/spedizione, sia tale da **escludere la contestuale imponibilità dei corrispondenti acquisti intracomunitari nello stesso Stato membro**, in applicazione dell'art. 41, Direttiva 2006/112/CE.

Rispetto all'art. 40, Direttiva 2006/112/CE, secondo cui il **luogo dell'acquisto intracomunitario** è lo Stato membro in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo del trasporto/spedizione dei beni a destinazione del cessionario, il successivo art. 41 costituisce una sorta di “**rete di sicurezza**”, che mira a evitare possibili perdite di gettito. Tale disposizione consente, infatti, di garantire che l'**acquisto intracomunitario** sia, in ogni caso, **assoggettato a IVA**, laddove il relativo obbligo non dà diritto all'esercizio della detrazione, in considerazione del carattere sussidiario del predetto art. 41 nonché del **suo obiettivo di incentivare il cessionario** a comprovare l'applicazione dell'imposta dovuta sull'acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo del trasporto/spedizione.

Con la sentenza di cui alla [causa C-696/20](#), la Corte ha affermato che il carattere intracomunitario o meno di un'operazione **non dipende dall'utilizzo di un numero di identificazione IVA specifico** e, inoltre, ha stabilito che l'art. 41, Direttiva 2006/112/CE, è applicabile qualora lo **Stato membro di partenza del trasporto/spedizione dei beni coincida con lo Stato membro di identificazione del cessionario**.

Pertanto, secondo l'Avvocato UE, gli acquisti intracomunitari effettuati dalla società per mezzo del numero di identificazione IVA austriaco sono **imponibili in Austria** ai sensi del citato art. 41, Direttiva 2006/112/CE.

Tenuto conto dell'applicazione dell'art. 203, Direttiva 2006/112/CE, alle cessioni corrispondenti, l'ulteriore analisi compiuta dall'Avvocato generale è diretta a stabilire se l'imponibilità degli acquisti intracomunitari in Austria possa determinare una **doppia imposizione**.

In via generale, **l'imponibilità degli acquisti intracomunitari**, ai sensi dell'art. 41, Direttiva 2006/112/CE, è **subordinata all'esenzione delle corrispondenti cessioni intracomunitarie**, con la conseguenza che, se la cessione intracomunitaria e l'acquisto corrispondente fossero entrambi assoggettati a imposta, sussisterebbe una **doppia imposizione, contraria ai principi di proporzionalità e di neutralità**.

Nel caso di specie, si tratta di stabilire se l'applicazione dell'art. 203, Direttiva 2006/112/CE, per effetto della fatturazione, per errore, dell'IVA relativa a operazioni che si qualificano come cessioni intracomunitarie – e che sono, quindi, esenti in forza dell'art. 138, Direttiva 2006/112/CE – **comporti effettivamente l'imponibilità ed escluda**, pertanto, **l'applicazione dell'imposta ai corrispondenti** acquisti intracomunitari sulla base dell'art. 41, Direttiva 2006/112/CE.

L'Avvocato generale è dell'avviso che l'applicazione dell'art. 203, Direttiva 2006/112/CE, **non preclude la contestuale imponibilità degli acquisti intracomunitari**, nello stesso Stato membro,

in applicazione dell'art. 41, Direttiva 2006/112/CE.

In sostanza, l'obbligo di versare l'IVA erroneamente fatturata **non incide sulla natura intracomunitaria dell'operazione e, quindi, sull'imponibilità dell'acquisto intracomunitario**, tenuto conto che la previsione del richiamato art. 203, Direttiva 2006/112/CE, risponde a un mero **scopo di tutela erariale**, essendo finalizzato a **eliminare il rischio di una perdita di gettito connesso alla possibilità, per il destinatario della fattura, di esercitare la detrazione dell'IVA non dovuta**.

Inoltre, a ulteriore fondamento di tale conclusione, la qualificazione dell'art. 203, Direttiva 2006/112/CE, come meccanismo di garanzia va di pari passo con il **carattere non definitivo del debito d'imposta** che da esso discende in capo al fornitore. Infatti, quest'ultimo beneficia del **diritto al rimborso** dell'IVA fatturata per errore, a condizione che dimostri la **propria buona fede** o abbia completamente eliminato, in tempo utile, il rischio di perdita di gettito.

Pertanto, il **debito nei confronti dell'Erario**, che sorge in capo al soggetto che, effettuando una cessione intracomunitaria, ha addebitato, per errore, l'IVA, **non equivale all'imponibilità di tale cessione**, cosicché l'esenzione dell'operazione, sulla base dell'art. 138, Direttiva 2006/112/CE, non risulta pregiudicata.

Infine, in merito all'ulteriore aspetto sollevato dal giudice nazionale, relativo alle **conseguenze che si ricollegano alla rettifica delle fatture che menzionano, erroneamente, l'IVA per le cessioni intracomunitarie** di cui trattasi, alla luce delle considerazioni di cui sopra, non si pone l'esigenza di esaminare la possibilità di ritenere che, a seguito della rettifica, l'art. 41, Direttiva 2006/112/CE, divenga nuovamente applicabile e, nello stesso momento, siano **effettuati i corrispondenti acquisti intracomunitari**.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse necessario rispondere a tale questione, l'Avvocato UE è dell'avviso che occorrerebbe chiarire che l'art. 41, Direttiva 2006/112/CE, deve essere interpretato nel senso che la sua applicazione **lascia impregiudicato l'art. 68 della stessa Direttiva**, il quale determina, per gli acquisti intracomunitari, il fatto generatore dell'IVA. Quest'ultimo si verifica, conformemente a detta disposizione, nel **momento in cui l'acquisto è effettuato**.

AGEVOLAZIONI

DUT call 2025: nuovi fondi europei per la transizione urbana sostenibile

di **Giovanna Greco**

Seminario di specializzazione

“Adeguati” assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Scopri di più

Come possono città, università e imprese collaborare per costruire modelli urbani sostenibili grazie ai nuovi fondi europei?

La Commissione Europea, nell'ambito di Horizon Europe, ha pubblicato il nuovo **bando DUT Call 2025 – Driving Urban Transitions**, che conferma e rafforza l'impegno dell'Unione Europea verso città più sostenibili, digitali e inclusive.

Il programma, coordinato dalla DUT Partnership e cofinanziato dalla Commissione, finanzia progetti di ricerca e innovazione transnazionale incentrati sulla **trasformazione urbana**, l'efficienza energetica e la resilienza dei centri abitati europei.

Con un **budget complessivo di oltre 44 milioni di euro**, la DUT Call 2025 rappresenta una delle iniziative più strategiche per il periodo 2025-2026, offrendo a **enti pubblici, università, centri di ricerca e imprese** un'opportunità concreta per sviluppare soluzioni integrate e replicabili per la **transizione ecologica delle città europee**.

La DUT Call 2025 si inserisce nel quadro delle priorità **Green Deal europeo e della Missione UE “100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030”**, contribuendo alla creazione di **ecosistemi urbani più sostenibili, digitali e resilienti**.

Gli **obiettivi principali** del bando sono:

- **accelerare la transizione ecologica** e digitale delle aree urbane;
- promuovere nuovi **modelli di governance urbana basati sulla cooperazione** pubblico-privata;
- **favorire l'adozione di soluzioni sistemiche** per ridurre le emissioni, migliorare la qualità della vita e rafforzare la coesione sociale;
- stimolare la **ricerca transdisciplinare** e la collaborazione tra città europee.

A tal fine, la Call si articola in 3 Transition Pathways (TP), veri e propri percorsi tematici che

orientano i progetti ammissibili:

1. 15-Minute City (15mC) – **modelli urbani policentrici**, con servizi, lavoro e svago accessibili **in 15 minuti a piedi o in bicicletta**;
2. Circular Urban Economies (CUE) – sperimentazione di **modelli di economia circolare** in ambito urbano, gestione sostenibile di rifiuti, materiali e risorse;
3. Positive Energy Districts (PED) – **sviluppo di distretti urbani** a energia positiva, capaci di produrre più energia di quanta ne consumino.

La DUT Call 2025 si pone come un **modello avanzato di finanza agevolata** applicata alla dimensione urbana: **non si limita a sostenere la ricerca**, ma punta a trasformare le città in **laboratori reali di sostenibilità**.

Per imprese, enti locali e centri di ricerca, la **partecipazione al bando significa entrare in un network europeo di innovazione**, condividere conoscenze e attrarre risorse per progetti ad alto impatto territoriale.

In un contesto in cui la transizione ecologica e digitale si intrecciano con la pianificazione urbana, la Call offre **un'occasione concreta per tradurre la ricerca in politiche pubbliche**, servizi e infrastrutture intelligenti.

Le esperienze sviluppate potranno diventare **modelli replicabili** per le città europee, contribuendo a un'Europa più verde, resiliente e competitiva.

Il bando è aperto a consorzi transnazionali composti da **almeno 3 entità legali indipendenti di 3 diversi Paesi** partecipanti alla partnership DUT.

Tra questi, devono figurare almeno **2 soggetti provenienti da Stati membri UE** o Paesi associati a **Horizon Europe**.

Possono partecipare:

- **Università, centri di ricerca e innovazione;**
- **enti locali e autorità municipali**, fortemente incoraggiati come partner chiave;
- **PMI e imprese innovative** impegnate nello sviluppo di tecnologie o modelli gestionali urbani sostenibili;
- **organizzazioni della società civile**, ONG e associazioni territoriali.

Ogni partner riceverà il **finanziamento secondo le regole nazionali** stabilite dall'agenzia di riferimento del proprio Paese.

L'Italia partecipa attraverso il **Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)** e il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)**, che cofinanziano progetti italiani in linea con le priorità nazionali.

La DUT Call 2025 finanzia **progetti di ricerca e innovazione applicata**, con una forte dimensione sperimentale e territoriale.

Sono ammissibili:

- **progetti di pianificazione urbana** sostenibile e rigenerazione ambientale;
- **soluzioni tecnologiche per mobilità verde**, edilizia a basso impatto, energia rinnovabile e gestione intelligente dei dati urbani;
- **sperimentazioni di Living Labs** e piattaforme di co-creazione tra cittadini, imprese e istituzioni;
- **studi per politiche di economia** circolare in ambito urbano;
- iniziative di **governance partecipativa** e innovazione sociale.

Le proposte **devono integrare ricerca, innovazione e implementazione**, generando impatti tangibili sulle politiche urbane e sugli **obiettivi climatici**.

Ogni progetto **dovrà specificare l'approccio adottato:**

- **Research Oriented (ROA)** – centrato sulla ricerca scientifica e modellizzazione;
- **Innovation Oriented (IOA)** – orientato a soluzioni operative, pilota e replicabili.

La durata dei progetti **può variare tra 24 e 36 mesi**, con un budget massimo consigliato di 1,5 milioni di euro per consorzio.

Il sostegno finanziario avviene **sotto forma di contributo a fondo perduto**.

Ogni Paese partecipante stabilisce **percentuali di cofinanziamento differenti**.

Indicativamente:

- **Università e centri di ricerca** possono ottenere **fino al 100% dei costi ammissibili**;
- **PMI e imprese** possono ricevere tra **il 50% e il 75%**, a seconda della natura del progetto (ricerca o innovazione);
- **enti pubblici locali** possono beneficiare di contributi in cofinanziamento con risorse nazionali.

Le spese ammissibili includono **costi di personale, consulenze, attrezzature, materiali, missioni, costi generali e attività di comunicazione** e disseminazione.

Ogni progetto dovrà rispettare il **principio “Do No Significant Harm” (DNSH)** e le **norme UE in materia di open access e data management**.

La **procedura di candidatura** si articola in 2 fasi:



1. **Pre-proposal** – scadenza il **17 novembre 2025** (ore 13:00 CET);
2. **Full proposal** – scadenza il **23 aprile 2026** (ore 13:00 CEST), riservata ai progetti preselezionati.

La presentazione avviene esclusivamente **online tramite la piattaforma dutpartnership.eu**, utilizzando i template ufficiali e seguendo le linee guida del bando.

Ogni proposta deve includere un **summary del progetto, la descrizione degli obiettivi e impatti attesi**, il budget dettagliato per partner e le lettere di impegno dei partecipanti.

Le valutazioni saranno condotte da un **panel internazionale di esperti indipendenti**, sulla base di **3 criteri principali**:

- **eccellenza scientifica** e innovativa;
- impatto **potenziale e scalabilità**;
- **qualità dell'implementazione e del partenariato**.

Piani Transizione 4.0 e 5.0: prospettive di continuità nel 2026

di **Debora Reverberi**

Seminario di specializzazione

Finanza agevolata per l'impresa

Scopri di più

Il mondo imprenditoriale è insorto contro la notizia, ufficializzata con Decreto direttoriale MIMIT del 7 novembre 2025, di **esaurimento delle risorse destinate al Piano Transizione 5.0 con effetti immediati sulla prenotazione del credito d'imposta**.

Poco prima dell'annuncio, il contatore del GSE evidenziava **oltre 3,7 miliardi di euro di fondi disponibili** per investimenti da effettuarsi **entro il 31 dicembre 2025**.

L'azzeramento immediato delle risorse è un effetto della **rimodulazione della dotazione iniziale 5.0**, invocata dallo stesso mondo imprenditoriale, che aveva segnalato criticità operative della misura in relazione ai requisiti normativi e procedurali, quali ad esempio il **principio Do Not Significant Harm**.

Il MIMIT aveva individuato nello *scale-down* delle risorse la soluzione per l'utilizzo efficace della dotazione, **rimodulando l'investimento 15 – “Transizione 5.0” della Missione 7 del PNRR da 6,3 a 2,5 miliardi di euro** (vedasi la proposta di revisione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea ECOFIN del 12 novembre 2024 (ST 15183 2024), in fase di **approvazione in sede europea**, come cristallizzata a oggi nella COM (2025) 675 final del 4 novembre 2025).

Gli effetti immediati sulle prenotazioni del credito di imposta comportano, per le **comunicazioni preventive inviate dal 7 novembre**, la produzione di una ricevuta dal GSE di indisponibilità delle risorse e l'inserimento in lista di attesa secondo l'ordine cronologico di trasmissione.

Con effetto domino, **l'esaurimento dei fondi 5.0 ha generato l'azzeramento dei 2,2 miliardi disponibili sugli investimenti 2025 Transizione 4.0**: il rischio di restare esclusi dal contributo del 35%-45% previsto dalla 5.0 ha indotto le imprese ad assicurarsi quantomeno un credito d'imposta del 20%.

Ora appare d'importanza fondamentale, per garantire il sostegno agli investimenti in beni strumentali delle imprese che vi avevano fatto affidamento e per **ricostruire la credibilità delle**

istituzioni coinvolte, trovare una modalità di copertura delle domande **in lista d'attesa** e di quelle che saranno **validamente presentate**.

È quindi convocato, per **il 18 novembre 2025**, un incontro fra i ministri Urso, Foti e le principali associazioni nazionali d'impresa per *“un confronto su Transizione 5.0 alla luce dell'esaurimento delle risorse disponibili”*.

Fra le ipotesi risolutive preannunciate, vi è, oltre al tentativo di rinvenire ulteriori risorse finanziarie, emersa la possibilità di consentire l'accesso in via prioritaria (e in deroga alla data di effettuazione degli investimenti) al **nuovo iperammortamento previsto dall'art. 94 del DDL di bilancio 2026, che dovrebbe rappresentare l'evoluzione, in soluzione di continuità, con i Piani Transizione 4.0 e 5.0.**

L'edizione 2026 dell'iperammortamento prevede la **maggiorazione del costo di acquisizione di specifici beni**, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Sotto il profilo temporale, l'incentivo è attualmente **circoscritto agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, con coda al 30 giugno 2027** in caso di prenotazioni entro il 31 dicembre 2026 con acconti versati in misura almeno pari al 20%.

Tuttavia, nel question time alla Camera del 12 novembre, il Ministro Urso ha annunciato l'impegno col Ministro Giorgetti ad assicurare la proroga della misura anche nel successivo biennio.

L'ambito applicativo oggettivo involge sia beni 4.0 inclusi negli [Allegati A e B](#) annessi alla Legge n. 232/2016 (elenchi che dovrebbero essere aggiornati per tenere conto delle nuove tecnologie affermatesi dal 2017 a oggi) e interconnessi al **sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura**, sia impianti di autoproduzione di energia da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo anche a distanza, ai sensi dell'[art. 30, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.Lgs. n. 199/2021](#), compresi **gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta**.

Per quanto riguarda gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con **moduli fotovoltaici** che soddisfano i requisiti tecnici e territoriali di cui all'[art. 12, comma 1, lett. a\), b\) e c\), D.L. n. 181/2023](#) (moduli fotovoltaici iscritti al Registro Enea consultabile al link <https://webapps.enea.it/rfvp.nsf/>).

L'intensità della misura risulta tale da garantire ai soggetti Ires, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, un **risparmio fiscale del 43,2%, incrementabile al 52,8%** in presenza di un **risparmio energetico minimo del 3% sulla struttura produttiva** o del 5% sul processo produttivo, ma è necessario considerare i seguenti **limiti intrinseci al meccanismo agevolativo**:

- accesso riservato alle **imprese che determinano il reddito analiticamente**;
- fruibilità subordinata alla **presenza di un reddito imponibile** da assoggettare a imposte dirette IRPEF/IRES;
- **super deduzione diluita negli anni**, in base all'ammortamento fiscale del bene.

L'iperammortamento 2026 eredita dal credito d'imposta Transizione 5.0 sia casistiche in cui la riduzione dei consumi energetici per accedere alle maggiorazioni rafforzate si considera in ogni caso conseguita, sia l'utilizzo della piattaforma GSE per l'accesso al beneficio.

Resta un fondamentale nodo da sciogliere: **l'eventuale ammissibilità di investimenti avviati prima del 2026, ancorché completati nel periodo agevolabile e/o effettuati nel 2025 ma privi di copertura a valere sui crediti d'imposta Transizione per effetto della rimodulazione dei fondi 5.0.**

Quota di investimento	Investimenti digitali	Risparmio fiscale IRES 24%	Investimenti green (riduzione consumi energetici di almeno il 3%-5% sulla struttura o processo)	Risparmio fiscale IRES 24%
Fino a 2,5 mln	180%	43,20%	220%	52,80%
Oltre 2,5 e fino a 10 mln	100%	24,00%	140%	33,60%
Oltre 10 e fino a 20 mln	50%	12,00%	90%	21,60%

Commercialisti, il digitale che conta: strumenti, norme e casi d'uso in diretta web

di **Milena Montanari**



Il digitale, una leva concreta per lo Studio

La trasformazione digitale dei dati e dei documenti non è un esercizio teorico, ma un cambiamento operativo che incide sull'organizzazione dello Studio, sulla qualità del servizio e sulla relazione con le PMI assistite.

L'evento "*Trasformazione digitale di dati e documenti per lo Studio del Commercialista*", in collaborazione con TeamSystem ed Euroconference, propone un **percorso pratico** per comprendere come strumenti, norme e buone prassi possano rendere **più efficiente la gestione documentale e i flussi di lavoro interni**.

In programma il 24 novembre dalle 15:00 alle 17:00, il seminario gratuito vedrà la presenza di **Fabrizio Lupone**, consulente e formatore esperto di digitalizzazione dei processi per imprese, Professionisti e PA, e **Laura Fancetti**, Consulente Applicativo TeamSystem. L'evento chiarirà come costruire flussi documentali corretti e sicuri, consentendo inoltre di maturare 2 crediti formativi per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Dalla norma alla pratica: il filo conduttore dell'incontro

Il programma segue un percorso logico che parte dal quadro normativo di riferimento per documenti digitali di Studi e imprese, per arrivare ai modelli organizzativi e agli strumenti più efficaci – dalle firme elettroniche alla conservazione digitale – fino ai casi d'uso reali: digitalizzazione di **dichiarazioni fiscali, libri e registri, fatture e DDT**; **sottoscrizione elettronica** di contratti e consensi privacy; conservazione dei **messaggi PEC**; gestione digitale di **note spese e giustificativi**.

L'adozione delle tecnologie digitali richiede attenzione a requisiti di legge e procedure di controllo nel tempo.



Competenze subito operative per lo Studio

L'iniziativa fornisce strumenti e indicazioni per **impostare sin da subito nello Studio processi documentali a norma e sostenibili, riducendo attività manuali e migliorando tracciabilità e controllo.**

Un sistema documentale ben organizzato consente di velocizzare la lavorazione, limitare solleciti e rilavorazioni, garantire la qualità dei dati e rafforzare l'offerta consulenziale. Per lo Studio questo significa minori rischi e basi solide per servizi ad alto valore aggiunto.

Iscriviti [cliccando qui!](#)